

La procedura. Avanti solo se si superano le soglie di contaminazione

## Valutazione in quattro fasi per l'esonero dalla relazione

I gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) che ai sensi del Dm 272/2014 o della specifica disciplina regionale devono ora avviare la procedura di verifica volta a valutare la necessità o meno di presentare una relazione di riferimento, devono partire - per l'appunto - da una verifica preliminare e capire se esista o meno un rischio di contaminazione del suolo o della falda che derivi dal proprio impianto produttivo.

In particolare, l'allegato 1 del Dm 272 fornisce un diagramma di flusso attraverso il quale si articola la procedura di verifica. Il punto di partenza è appunto indicato nell'analisi della presenza di sostanze pericolose, di cui va valutata la quantità e dunque l'eventuale superamento delle soglie di rischio, che fa scattare l'obbligo della relazione. Sono questi gli elementi da valutare per determinare l'effettivo rischio di inquinamento.

Vengono, quindi, individuate quattro fasi valutative consequenziali:

● La fase 1 è volta ad identificare l'utilizzo di sostanze pericolose nell'impianto.

A tal fine, la pericolosità delle sostanze deve essere valutata ai sensi del regolamento Ce n. 1272/2008 relativo alla classificazione di sostanze e miscele (il quale prevede una implementazione per fasi, con adempimenti in scadenza nei prossimi mesi).

Se non sono utilizzate sostanze pericolose, la procedura si arresta subito e il gestore è escluso dall'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento.

Qualora, invece, siano effettivamente utilizzate so-

stanze pericolose è necessario avviare la fase due.

● Come secondo passaggio, occorre determinare quali siano le quantità di sostanze pericolose utilizzate nell'impianto. Il Dm 272/2014 contiene una specifica tabella che indica le soglie di riferimento a fine comparativo: in caso di superamento dei limiti tabellari occorre avviare la fase tre, altrimenti - anche in questo caso - la procedura si esaurisce con esclusione dall'obbligo di predisporre la relazione di riferimento.

● Questo passaggio eventuale richiede una valutazione della reale possibilità di contaminazione del suolo e

della falda sulla base delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose e delle caratteristiche geoidrogeologiche del sito.

La valutazione dovrà anche tenere conto delle misure di gestione delle sostanze pericolose che sono state poste in essere dal gestore dell'impianto a protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Mentre le prime due fasi sono ancorate a criteri di valutazione oggettivi e misurabili, questa ulteriore terza fase è maggiormente discrezionale e, quindi, richiederà verosimilmente un maggior confronto con enti competenti che dovranno valutare gli esiti della procedura di verifica.

Ad ogni buon conto, qualora l'esito della valutazione confermi una effettiva possibilità di contaminazione, il gestore sarà tenuto a predisporre la relazione di riferimento vera e propria. In caso contrario, invece, l'impianto sarà escluso dall'obbligo.

● Il Dm 272, quindi, contiene anche le indicazioni e i criteri per la predisposizione della relazione di riferimento vera e propria (allegati 2 e 3) che, di fatto, rappresenta la quarta e ultima fase.

Nel caso in cui la procedura di verifica sia eseguita su impianti soggetti ad Aia regionale o provinciale, le regioni potrebbero fornire ulteriori indicazioni e/o criteri di verifica.

Tuttavia, allo stato, solo alcune regioni hanno preso posizione rispetto alla relazione di riferimento e alla procedura di verifica (si vedano le schede a lato), limitandosi a disciplinare gli aspetti procedurali piuttosto che i contenuti e/o valutazioni della verifica.



**Aia**

● L'Aia (autorizzazione integrata ambientale) è un provvedimento amministrativo che autorizza l'esercizio di alcune attività industriali, potenzialmente nocive per l'ambiente, realizzando attraverso indicazioni e prescrizioni la prevenzione integrata dell'inquinamento. Disciplinata dal Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) si configura come autorizzazione all'esercizio e sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali richieste per la gestione dell'installazione. Gli impianti soggetti ad Aia si distinguono in ragione dell'Autorità competente alla sua concessione (statale o regionale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA